

Gazzetta n. 116 del 19 maggio 2004 (vai al [sommario](#))**MINISTERO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI**

DECRETO 27 aprile 2004

Rideterminazione del tariffario delle operazioni di facchinaggio in vigore per la provincia di Ferrara, per l'anno 2004.

Scarica la
Gazzetta Ufficiale
per iPhone

IL DIRETTORE PROVINCIALE DEL LAVORO

di Ferrara

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 concernente la razionalizzazione dell'organizzazione delle amministrazioni pubbliche e la modifica della disciplina in materia di pubblico impiego;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 18 aprile 1994, n. 342, «Regolamento recante semplificazione dei procedimenti amministrativi in materia di lavori di facchinaggio»;

Visto l'art. 4 del decreto del Presidente della Repubblica n. 342/1994 citato, che attribuisce agli uffici provinciali del lavoro e della massima occupazione, ora direzioni provinciali del lavoro, costituite con decreto regolamentare del Ministero del lavoro e della previdenza sociale del 7 novembre 1996, n. 687 e decreto direttoriale del 20 aprile 1997, le funzioni amministrative in materia di determinazione delle tariffe minime per le operazioni di facchinaggio in precedenza esercitate dalla commissione di cui all'art. 3 della abrogata legge n. 407 del 3 maggio 1955;

Vista la circolare del Ministero del lavoro e della previdenza sociale - Direzione generale dei rapporti di lavoro - Divisione V - 25157/70 del 2 febbraio 1995 - inerente il regolamento sulla semplificazione dei procedimenti amministrativi in materia di lavori di facchinaggio e di determinazione delle relative tariffe;

Sentite le organizzazioni sindacali datoriali e dei lavoratori del settore e le associazioni del movimento cooperativo rappresentate anche nell'osservatorio provinciale sulle attività di facchinaggio, costituitosi presso questo ufficio in data 16 marzo 1995 e riunitosi nelle date 15 dicembre 2003, 17 febbraio 2004 e 14 aprile 2004;

Considerato l'aumento dei costi di natura previdenziale a carico degli organismi associativi del settore in virtù dell'applicazione del decreto legislativo n. 423/2001;

Visto il protocollo d'intesa ratificato a livello nazionale in data 4 luglio 2002 per l'applicazione alle cooperative di facchinaggio e movimentazione merci della disciplina collettiva relativa al settore trasporti, spedizione e logistica; Considerati gli indicatori economici quali il tasso di inflazione programmato per l'anno 2004, come rilevato dal Documento di programmazione economica e finanziaria, il tasso di inflazione reale al marzo 2004 e l'indice dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati della provincia di Ferrara elaborato dall'ISTAT;

Visto il precedente decreto adottato dal direttore della Direzione provinciale del lavoro di Ferrara in data 20 marzo 2003;

Decreta:

Le tariffe minime per le operazioni di facchinaggio, nella provincia di Ferrara, vengono incrementate, per l'anno 2004, con decorrenza dalla data del presente decreto, del 2,9% come da tabelle allegate, che fanno parte integrante del decreto stesso.

Il presente decreto sarà pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana ed avrà efficacia dal 27 aprile 2004.

Ferrara, 27 aprile 2004

Il direttore provinciale: De Rogatis

TABELLE DELLE TARIFFE MINIME DELLE OPERAZIONI DI FACCHINAGGIO DI CUI ALL'ART. 4 DEL DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 18 APRILE 1994, N. 342, PER LA PROVINCIA DI FERRARA IN VIGORE DAL 27 APRILE 2004 AL 31 DICEMBRE 2004.

Art. 1.

Operazioni di carico e scarico Merci in sacco:

concini - sementi, cruscami in genere;

calcionamide, scorie thonas e altri prodotti nocivi;

riso o risone ai magazzini;

zucchero;

polpe secche, energetici;

farine presso panifici;

farine in genere;

farine presso mulini da scivolo a veicolo;

granone;

calce, gesso e cemento;

sale;

patate o cipolle;

polpe secche con insaccatura, pesatura, accatastamento o scarico;

spostamenti nell'ambito del magazzino;

pesatura;

vuotatura;

insaccatura e legatura;

pesatura, vuotatura e accatastamento. Fusti e damigiane:

fusti, damigiane, fiaschi in genere;

fusti, damigiane, fiaschi con prodotti nocivi o sgradevoli. Merce ortofruitticola:

accatastabili da kg 7 e oltre;

padelle;

fragole;

frutta in casse;

frutta in casse con vuotatura;

patate o cipolle in casse;

patate, cipolle aglio in sacchi per confezioni fino a kg 10;

cocomeri o meloni;

uova in casse o accatastabili;

frutta in casse da magazzino a frigo;

frutta da veicolo a frigo. Combustibili solidi e liquidi:

carbone minerale alla rinfusa;

carbone coke alla rinfusa e legno da ardere in pezzatura;

carbone in mattonelle;

fusti di albero in catasta;

ceppi di albero;

legna da stufa o crocchette;

legna da ardere o carbone in sacchi o cesti - consegna a domicilio in granai o cantine;

canestri kerosene da kg 20. Merci varie:

paglia o foraggi pressati;
 stracci di carta da macero;
 marmi maneggiabili fino a q.li 1;
 marmi maneggiabili oltre q.li 1;
 travi in ferro;
 rottami in ferro;
 rete metallica o filo spinato;
 ghisa in pani, tubi di ferro con o senza crinatura;
 macchinario in genere o bobine a mezzo grue;
 macchinario in genere con sovraccarico;
 macchine operatrici agricole;
 sale alla rinfusa;
 granone alla rinfusa;
 riso o risone alla rinfusa entrata;
 riso o risone alla rinfusa uscita;
 orzo alla rinfusa;
 mangimi o sementi in confezione a kg 10;
 rotoli di polietilene;
 tela in balle;
 legname (tavolazze, morellame, travi, filagne);
 manufatti in cemento;
 prodotti in genere: scatole, cartoni, cestelli fino a kg 20;
 insetticidi e detersivi in scatole fino a kg 20;
 ghiaccio con stivaggio;
 acque minerali, vini bibite in casse;
 tabacco in scatole;
 sacchi vuoti per ogni collo;
 casse vuote;
 tabacco in casse;
 sale in scatola. Operazioni varie:

a) in caso di operazioni a distanza svolte senza l'ausilio di mezzi meccanici il percorso e' previsto in una franchigia di m 10 dal punto in cui si trova la merce. Per distanze superiori ai m 10 e fino a m 30 le relative tariffe a quintale sono maggiorate del 30%. Per distanze superiori a m 30 la maggiorazione e' da concordarsi;
 b) lo stivaggio ed il disstivaggio si intende fino a m 1,80; da m 1,81 a m 3 Euro 0,10/q.le 201, da m 3 a m 6 maggiorazione di Euro 0,16;
 c) per ogni gradino, oltre il terzo, sia in salita che in discesa Euro 0,04 l'uno/q.le;
 d) per lavori di facchinaggio a misura non previsti nel presente tariffario si fa riferimento a voci similari fino a loro regolamentazione.

Art. 2.

Qualora l'inizio del lavoro sia ritardato, non per colpa del facchino, di oltre mezza ora, al facchino stesso sara' corrisposto un compenso a titolo di indennita' di attesa per ogni ora oltre il limite di Euro/h. 13,32. Quanto sopra e con la medesima modalita' (franchigia di \varnothing ora) si applica anche nei tempi di inattivita', tra loro sommati, che si dovessero verificare per facchini chiamati a svolgere operazioni di carico e scarico su o da un unico automezzo in uno o da piu' punti e/o aziende.

Art. 3.

Maggiorazioni

1) 50% nei giorni festivi considerati tali dalla legge o nella festa del patrono;
 2) 30% per lavoro serale dalle ore 19 alle ore 22;
 3) 60% per lavoro notturno dalle ore 22 alle ore 6;
 4) 25% per prestazioni effettuate nelle aziende industriali nella giornata di sabato (qualora non sia lavorativa), nelle aziende agricole nel pomeriggio di sabato, nelle aziende commerciali nella giornata di chiusura infrasettimanale. Le maggiorazioni non sono cumulabili, la maggiore assorbe la minore.

Art. 4.

Tutti i compensi previsti per le varie voci del presente tariffario, quando le operazioni di carico si effettuano su mezzi furgonati e/o bancali, pallets vanno maggiorate del 15% per le merci in sacchi, del 10% per le altre merci.

Art. 5.

Quando i lavori vengono effettuati in condizione di particolare disagio (pioggia o neve) o che per loro natura si presentano rischiosi o pericolosi, dovranno essere concordati tra le parti le modalita' esecutive e i mezzi protettivi necessari per la salvaguardia delle incolumita' di chi esegue il lavoro.

Art. 6.

Per i tipi di operazioni che per loro genere o natura non possono essere compensati con alcuna delle tariffe a misura previste dal tariffario, sara' applicata una tariffa a tempo di Euro 16,99 l'ora comprensiva di oneri. A questo riguardo, tra la committenza e l'organismo, in relazione a situazioni di assicurazione da parte della committenza, di continuita' e quantita' di lavoro, e' possibile concordare una riduzione delle tariffe a tempo, come da tabella seguente:

contratti di durata triennale.... |riduzione del 6% contratti di durata quadriennale.... |riduzione del 7% contratti di durata ultra-quadriennale.... |riduzione dell'8%

La suddetta tabella si applica solo in caso di conclusione di contratti a durata triennale o superiore fin dalla stipula. Nel caso invece di successione di contratti annuali rinnovati, soltanto per il terzo anno di contratto potra' essere pattuito uno sconto fino al 6%; per il periodo successivo al terzo anno, invece, gli sconti potranno essere concordati secondo la tabella di cui sopra soltanto in caso di stipule almeno triennali.

Per i traslochi relativi ad abitazioni ed uffici si applica una tariffa a tempo di Euro 20,38 comprensiva di oneri.

Art. 7.

Le prestazioni di facchinaggio da effettuarsi di sabato o in giorno festivo e nel fuori orario in giornata lavorativa dovranno essere richieste, di norma, rispettivamente entro le ore 16 della giornata precedente ed entro le ore 16 della stessa giornata.

Art. 8.

Tutte le tariffe contenute nel presente tariffario sono comprensive della quota percentuale per oneri assicurativi.

Art. 9.

I facchini sono responsabili dei danni che dovessero eventualmente causare nello svolgimento delle operazioni, previo accertamento della responsabilita'.

Art. 10.

Per il facchinaggio del grano si fa riferimento al decreto ministeriale 29 maggio 1976 e successive modifiche.

Art. 11.

Qualora il committente fornisca alcuni strumenti di lavoro, tra le parti sara' concordata una riduzione delle tariffe.

Art. 12.

Diritto di chiamata

Fatte salve diverse condizioni gia' definite tra le parti in caso di chiamata, per prestazioni complessivamente inferiori alle quattro ore, il committente e' tenuto a compensare con la tariffa a misura o a tempo il lavoro

effettivamente prestato nonche' a corrispondere la tariffa di attesa art. 2 del presente tariffario per le ore non prestate fino al limite suddetto.

Art. 13.

Tariffa di facchinaggio ad economia o constatazione - settore petrolchimico Euro 15,77 dalla data del decreto direttoriale fino al 31 dicembre 2004.

In relazione a situazioni di assicurazione di continuita' e quantita' di lavoro da parte della committenza avente gli stabilimenti nell'area del petrolchimico, le parti potranno concordare una riduzione della misura dell'incremento percentuale periodicamente stabilito in sede di rideterminazione del tariffario provinciale, nell'ammontare massimo previsto dalla tabella seguente:

contratti di durata biennale.... | riduzione di 0,3 punti percentuali

----- contratti di durata triennale e | ultra-triennale....

| riduzione di 0,6 punti percentuali

La predetta tabella si applica solo in caso di stipula di contratti a durata biennale o superiore fin dalla stipula. N.B. Tutte le tariffe sono da intendersi come lorde, cioe' comprensive degli oneri sociali e dei costi di gestione degli organismi.

----> [Vedere tabelle di pag. 40](#) <----

=====

Merce ortofruitticola | | |

carico o scarico | | Con stivaggio | Senza stivaggio

=====

1) Accatastabili da kg 7 | | e oltre.... | Euro/q.le | 1,06 | 0,81

2) Padelle.... | " | 1,49 | 1,24 -----

3) Fragole.... | " | 2,59 | 2,34 -----

4) Frutta in casse.... | " | 1,08 | 0,83 -----

5) Frutta in casse con | | vuotatura.... | " | 0,00 | 0,00

6) Patate o cipolle in | | casse.... | " | 0,93 | 0,68 -----

7) Patate, cipolle, aglio | | in sacchi per confezioni | | fino a 10 kg.... | " | 1,58 | 1,33

8) Cocomeri o meloni.... | " | 1,39 | 1,14 -----

9) Uva in casse o | | accatastabili.... | " | 0,91 | 0,66

10) Frutta in casse da | | magazzino a frigo.... | " |

1,01 | 0,76 -----

11) Frutta da veicolo a | | frigo.... | " |

1,23 | 0,98

=====

Combustibili solidi o | | |

liquidi carico o scarico | | Con stivaggio | Senza stivaggio

=====

1) Carbone minerale alla | | rinfusa.... | Euro/q.le | 0,75 | 0,00

2) Carbone coke alla | | rinfusa e legna da ardere |

| | in pezzatura.... | " | 1,13 | 0,88 -----

3) Carbone in | |

| mattonella.... | " | 1,01 | 0,76 -----

4) Fusti di albero in

| | catasta.... | " | 1,08 | 0,00 -----

5) Ceppi di

albero.... | " | 2,06 | 1,21 -----

6) Legna da stufe o | | |

ciocchette.... | " | 1,38 | 0,00 -----

7) Legna da ardere o | |

| | carbone in sacchi o cesti | | consegna a domicilio - in | | granai o cantine.... | " | 2,23 | 1,97

8) Canestri kerosene da | | kg 20.... | " | 0,91 |

0,66

=====

Merce varie carico o | | |

scarico | | Con stivaggio | Senza stivaggio

=====

1) Paglia o foraggi | | | pressati.... | Euro/q.le | 1,42 | 1,17

2) Stracci o carta da | | | macero.... | " | 1,33 | 1,08 -----

3) Marmi maneggiabili | | fino a q.li 1.... | " | 1,15 | 0,90

4) Marmi maneggiabili | | oltre i q.li 1.... | " | 1,60 | 1,35

5) Travi in ferro.... | " | 1,08 | 0,83 -----

6) Rottami in ferro alla | | | rinfusa.... | " | 0,75 | 0,00

7) Rete metallica o filo | | | spinato.... | " | 1,06 | 0,81

8) Ghisa in pani, tubi di | | ferro con o senza | | crinature.... | " | 0,88 | 0,63

9) Macchinario in genere | | | o bobine a mezzo grue.... | " | 1,08 | 0,83

10) Macchinario in genere | | | con sovracarico.... | " |

1,37 | 1,12 -----

11) Macchine operatrici | | | agricole....

| " | 1,29 | 1,04 -----

12) Sale alla rinfusa.... | " | 1,17 |

0,00 -----

13) Granone alla | | | rinfusa.... | " | 0,54 |

0,00 -----

14) Riso o risone alla | | | rinfusa (entrata).... |

" | 0,60 | 0,00 -----

15) Riso o risone alla | | | rinfusa

(uscita).... | " | 0,69 | 0,00 -----

16) Orzo alla rinfusa.... |

" | 0,64 | 0,00 -----

17) Mangimi o sementi in | | |

confezioni fino a | | | kg 10.... | " | 1,85 | 1,60 -----

18)

Rotoli in | | | polietilene.... | " | 2,06 | 1,81 -----

19) Tela

in balle.... | " | 1,36 | 1,11 -----

20) Legname (tavolame,

| | | morellame, travi e | | | filagne).... | " | 0,88 | 0,63

21) Manufatti in | | | cemento.... | " | 1,09 | 0,84

22) Prodotti in genere in | | | scatole, cartoni,

cestelli | | | a kg 20 circa.... | " | 0,92 | 0,67 -----

23)

Insetticidi a | | | detersivi in scatola fino | | | a kg 10.... | " | 1,54 | 1,29

24) Ghiaccio con | | | stivaggio.... | " | 1,13 | 0,00

-----	25) Acque minerali, vini, bibite in casse.... "
1,00 0,76	----- 26) tabacco in scatola.... " 0,61 0,37
-----	27) Per ogni collo di sacchi vuoti.... " 0,65
0,40	----- 28) Casse vuote.... " 0,61 0,37
-----	29) Tabacco in casse.... " 0,71 0,47
-----	30) Sale in scatola.... " 0,57 0,33